GenIUS

RIVISTA DI STUDI GIURIDICI
SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE E L'IDENTITÀ DI GENERE

PUBBLICAZIONE TELEMATICA SEMESTRALE REGISTRATA TRIB. BOLOGNA · ISSN 2384-9495 · LUGLIO 2026

2025/2

GenIUS *Rivista di studi giuridici sull'orientamento sessuale e l'identità di genere*

Direzione scientifica
Daniel Borrillo, Gilda Ferrando, *Stefano Rodotà,* Robert Wintemute

Direzione editoriale
Marco Gattuso (Magistrato, Tribunale di Bologna), Pina Palmeri (Università degli Studi di Palermo), Paolo Veronesi (Università degli Studi di Ferrara)

Comitato di redazione
Angioletta Sperti (Capo redattore - Università degli Studi di Pisa), Chiara Ragni (Internazionalizzazione - Università degli Studi di Milano), Denise Amram (Editing - Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna, Pisa), Angelo Schillaci (Coordinamento esterno - Università di Roma, La Sapienza), Francesco Deana (Pubblicazione e distribuzione - Università degli Studi di Udine)

Redazione
Diritto Internazionale: Adriana Di Stefano, Luca Paladini, Chiara Ragni, Livio Scaffidi Runchella, Roberto Virzo, Chiara Vitucci
Diritto dell'Unione Europea: Carmelo Danisi, Francesco Deana, Alexander Schuster
Diritto Costituzionale: Francesca Rescigno, Ilaria Rivera, Angioletta Sperti
Diritto Penale: Roberta De Paolis, Fabrizio Filice, Luciana Goisis, Luca Morassutto, Marco Pelissero
Diritto Civile: Giacinto Bisogni, Valentina Di Gregorio, Guido Noto La Diega, Stefania Stefanelli, Anna Maria Tonioni, Monica Velletti, Antonio Vercellone
Diritto Comparato: Denise Amram, Michele Di Bari, Rachele Bizzari, Francesca Brunetta d'Usseaux, Elena Falletti, Chiara Gallese, Giacomo Giorgini Pignatiello, Anna Maria Lecis Coccu Ortu, Mathias Möschel, Angelo Schillaci
Diritto del Lavoro: Laura Tomasi
Filosofia del diritto e sociologia giuridica: Thomas Casadei, Roberta Dameno, Francesca Poggi, Annalisa Verza, Giacomo Viggiani, Francesco Zanetti

Referees
Emanuela Abbatecola, Augusto Aguilar Calahorro, Rosalba Alessi, Francesca Angelini, Esther Arroyo Amayuelas, Chris Ashford, Federico Azzarri, Marzia Barbera, Vittoria Barsotti, Roberto Bartoli, Maria Caterina Baruffi, Elisabetta Bergamini, Roberto Bin, Valentina Bonini, Nerina Boschiero, Pasquale Bronzo, Giuditta Brunelli, Frances Burton, Ruggiero Cafari Panico, Carlo Casonato, Massimo Cavino, Eleonora Ceccherini, Paolo Cendon, Nicola Cipriani, Roberta Clerici, Giovanni Comandé, Marco Cuniberti, Marilisa D'Amico, Cinzia De Marco, Mariavaleria Del Tufo, Valentina Di Gregorio, Marcella Distefano, Massimo Dogliotti, Emilio Dolcini, Ascensión Elvira Perales, Carla Facchini, Gianluca Famiglietti, Isabel Fanlo Cortes, Carla Faralli, Simona Feci, Vincenzo Ferrari, Nuno Ferreira, Arianna Fusaro, Alfredo Galasso, Orsetta Giolo, Ciro Grandi, Victor Luis Gutiérrez Castillo, Berta Esperanza Hernandez-Truyol, Juan Luis Jiménez Ruiz, Francesca Ippolito, Silvia Izzo, Nicola Lucchi, Patrizia Magarò, Silvia Marino, Giuseppe Martinico, Antonella Massaro, Francesco Munari, Gaetano Natullo, Silvia Niccolai, Fernanda Nicola, Rosanna Pane, Luigi Pannarale, Baldassare Pastore, Salvatore Patti, Irene Pellizzone, Luca Penasa, Mario Perini, Tamar Pitch, Alessandra Pioggia, Ludovica Poli, Susanna Pozzolo, Antonio Prunas, Roberto Pucella, Andrea Pugiotto, Sabrina Ragone, Lucia Risicato, Roberto Romboli, Filippo Romeo, Giulia Rossolillo, Francesco Salerno, Amedeo Santosuosso, Giovanna Savorani, Anqi Shen, Elettra Stradella, Scott Titshaw, Roberto Toniatti, Elena Urso, Antonio Vallini, Maria Carmela Venuti, Silvia Vida, Filippo Viglione, Alessandra Viviani, Chiara Volpato, Matteo Winkler, Danaya C. Wright, Andreas R. Ziegler

Rivista scientifica di fascia A *(Delibera Consiglio Direttivo ANVUR n. 117 del 26/5/2022)*
Registrazione presso il Tribunale di Bologna del 30/4/2014 n. Rgvg 2023 n. 4089/14 cron.
Codice ISSN 2384-9495
Direttore responsabile: Beppe Ramina
Impaginazione LaTeX: Samuele Cavadini

GenIUS, Bologna 40123, via IV Novembre 7
info@geniusreview.eu

Sommario

Focus: (Dis)uguaglianze di genere nella sfera digitale: quali sfide per le istituzioni?

5 ***Gaia Atzori:*** Il rapporto tra intelligenza artificiale e strutture di potere patriarcale nella prospettiva di un costituzionalismo *gender oriented* e *queer*

15 ***Andrea Arghittu:*** AI e disuguaglianze di genere nel lavoro: l'impatto della discriminazione algoritmica a partire da alcuni casi studio

24 ***Andrea Eugenio Chiappetta:*** Libertà di espressione e piattaforme digitali. Censura, discriminazione e nuovi soggetti di conflitto

34 ***Lucrezia Cadamuro:*** Sulle (non) azioni positive algoritmiche nel diritto antidiscriminatorio europeo e statunitense

44 ***Paolo Giovarruscio:*** Sono i numeri che contano: (sotto)rappresentanza di genere e potere nell'era digitale

53 ***Beatrice Sboro:*** È possibile un diritto penale di genere? Riflessioni intorno a corpo, genere e violenza *online*

Interventi

62 ***Sibilla Zoraide Maria Cipolla:*** I molti volti della violenza di genere nello spazio penitenziario

80 ***Sara Dal Monico:*** Gynaecological and Obstetric Violence: meeting the threshold of ill-treatment? A feminist reading of Article 3 of the European Convention on Human Rights

95 ***Sara De Vido, Ruth M. Mestre i Mestre:*** La Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa quale strumento per la prevenzione e la lotta contro la violenza di genere nei confronti delle donne LBT

110 ***Susanna Mancini:*** Fantasie neocoloniali e guerre culturali globali: la recrudescenza delle legislazioni anti-gay in Africa

Commenti

126 ***Caterina Murgo:*** La persona single e l'adozione dei minori stranieri: obiettivo famiglia

142 ***Ludovica Poli:*** Madri d'intenzione (e figli di un desiderio): una lettura di genere della giurisprudenza Edu sulla gestazione per altre/i

Diritti e dintorni

159 ***Arianna Thiene:*** La lunga vita parlamentare di Lina Merlin

Focus

(Dis)uguaglianze di genere nella sfera digitale: quali sfide per le istituzioni?

Contributi presentati alla VI conferenza annuale di ICON•S Italia,
"Lo Stato vis à vis i poteri economici e privati nell'era digitale",
Università di Cagliari, 3-4 ottobre 2025

*Gaia Atzori**

Il rapporto tra intelligenza artificiale e strutture di potere patriarcale nella prospettiva di un costituzionalismo *gender oriented* e *queer*

Sommario

1. Introduzione. – 2. Una premessa teorica: la cornice di un costituzionalismo *gender oriented* e *queer*. – 3. IA e *gender bias*: l'algoritmo come *longa manus* della cultura dominante. – 4. IA e *deepfake* sessuale non consensuale: nuove forme per antichi soprusi. – 5. Conclusioni.

Abstract

Nel contesto della crescente sovrapposizione tra dimensione analogica e digitale, lo spazio online riflette e amplifica le dinamiche sociali e i rapporti di potere esistenti. I dati mostrano che la violenza digitale colpisce in modo sproporzionato le donne e le persone LGBTQIA+. In tale scenario, l'intelligenza artificiale — sempre più utilizzata nella moderazione dei contenuti e nei sistemi di generazione linguistica — si configura come un nuovo veicolo di potere capace di incidere sui diritti fondamentali. Il contributo analizza il rapporto tra IA ed eguaglianza di genere nella prospettiva di un costituzionalismo *gender oriented* e *queer*.

As the analog and digital spheres increasingly overlap, online spaces reflect and amplify existing social dynamics and power relations. Evidence shows that digital violence disproportionately affects women and LGBTQIA+ individuals. In this context, artificial intelligence — increasingly used for content moderation and language generation — emerges as a new vehicle of power capable of influencing fundamental rights. The article examines the relationship between artificial intelligence and gender equality from a gender-oriented and queer constitutionalist perspective.

1. Introduzione

In un contesto in cui la dimensione analogica e quella digitale tendono progressivamente a sovrapporsi, lo spazio digitale può essere considerato uno specchio delle dinamiche sociali e dei rapporti di potere che attraversano la società. Le interazioni che si sviluppano *online* riflettono e rendono immediatamente osservabili fenomeni che trovano origine nel mondo *offline*, consentendo di cogliere con maggiore nitidezza i tratti culturali e sociali di un determinato momento storico.

Secondo le Nazioni Unite, a livello globale le donne risultano 27 volte più esposte alla violenza digitale rispetto agli uomini, mentre il 58% delle donne dichiara di aver subito almeno una forma di

* Dottoranda di ricerca in Diritto costituzionale presso l'Università di Bologna.

abuso online sulle piattaforme di social media[1]. La violenza digitale colpisce inoltre in misura significativa la comunità LGBTQIA+ e, nella maggioranza dei casi, gli autori delle aggressioni risultano essere uomini. Analogamente, nel contesto italiano, le donne continuano a rappresentare le principali vittime dell'odio online, seguite dalla comunità LGBTQIA+ e dalle persone razzializzate[2].

In tale scenario, l'intelligenza artificiale — utilizzata per finalità quali la moderazione dei contenuti sulle piattaforme digitali o la generazione di risposte complesse tramite *Large Language Models* (LLM) — si configura come un nuovo veicolo di potere, potenzialmente idoneo a incidere sui diritti e sulle libertà fondamentali dei consociati.

Alla luce di queste premesse, il presente contributo si propone di analizzare il rapporto tra intelligenza artificiale ed eguaglianza di genere, interrogandosi su come l'impiego dell'IA interagisca con le strutture di potere patriarcali già radicate nel tessuto sociale. L'indagine si colloca nella cornice di un costituzionalismo *gender oriented* e *queer*, che riconduce le dinamiche patriarcali tra gli ostacoli di ordine sociale che impediscono il pieno dispiegarsi dell'eguaglianza sostanziale ai sensi dell'art. 3, 2º co., Cost.

2. Una premessa teorica: la cornice di un costituzionalismo *gender oriented* e *queer*

Il presente contributo si inserisce nella cornice di un costituzionalismo *gender oriented*, che assume quale dato di partenza il carattere trasversale delle asimmetrie di potere che collocano il femminile in una posizione di subordinazione rispetto al maschile. I dati da tenere a mente per comprendere, in via di prima approssimazione, l'approccio adottato in queste pagine sono: che esiste una distinzione tra le categorie del "sesso" e del "genere"; che per comprendere l'origine culturale della storica subordinazione femminile al maschile è fondamentale tenere a mente l'esistenza di ruoli stereotipati di genere; che dal disallineamento da questi ultimi deriva un più ampio fenomeno di marginalizzazione delle soggettività non conformi.

Come noto, il costituzionalismo *gender oriented*, culmina nel «principio di antisubordinazione di genere» e trova il proprio fondamento normativo nell'origine del potere costituente[3] e nelle norme costituzionali volte a colmare il divario di genere che si è storicamente espresso mediante l'esclusione del femminile dalla sfera pubblica e la sua relegazione alla sfera privata[4].

I Costituenti, infatti, hanno assunto «in forma esplicita l'esistenza di diversi ruoli sociali maschili e femminili, modellando su di essa regole specificamente rivolte ad impedire una cristallizzazione

1 UNESCO, *"Your opinion doesn't matter, anyway": Exposing Technology-Facilitated Gender-Based Violence in an Era of Generative AI*, Paris, 2023. Per l'analisi sociologica di questi dati S. Semenzin, *Internet non è un posto per femmine*, Einaudi, Torino, 2026. L'A. offre una panoramica delle varie forme di violenza di genere online ampliando le piste di ricerca già avviate in L. Bainotti, S. Semenzin, *Donne tutte puttane. Revenge porn e maschilità egemone*, Durango, Reggio Emilia, 2020.

2 Amnesty International Italia, *Barometro dell'Odio*, 2024 e da Vox Diritti, *Osservatorio dell'Odio*, 2025.

3 A partire dalla conquista del diritto di voto esercitato nel '46, che ha reso l'autonomia politica femminile uno degli elementi materiali fondativi del potere costituente — imprimendo alle norme costituzionali una direzione permanente di senso — Barbara Pezzini ha ricavato una specifica declinazione *gender oriented* del principio di uguaglianza: il principio di antisubordinazione di genere, che impone la rimozione di ogni forma di manifestazione delle asimmetrie di potere fondate sul genere B. Pezzini, *L'uguaglianza uomo-donna come principio anti-discriminatorio e come principio anti-subordinazione*, in G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), *Scritti in onore di Lorenza Carlassare. Il diritto costituzionale come regola e limite al potere*, vol. III, *Dei diritti e dell'eguaglianza*, Jovene, Napoli, 2009, p. 1141 ss. Per il suffragio (realmente) universale quale elemento fondativo del potere costituente v. B. Pezzini, *La qualità fondativa e fondante della cittadinanza politica femminile e dell'antifascismo: tra mitologia e attualità, in Immaginare la Repubblica. Mito e attualità dell'Assemblea Costituente*, in F. Cortese, C. Caruso, S. Rossi, Milano, FrancoAngeli (a cura di), 2018, p. 335 ss.; più recentemente anche, B. Pezzini, *Costituzione italiana e uguaglianza dei sessi. Il principio antisubordinazione di genere*, in B. Pezzini, A. Lorenzetti (a cura di), *70 Anni dopo tra uguaglianza e differenza. Una riflessione sull'impatto del genere nella Costituzione e nel costituzionalismo*, Torino, 2019.

4 Sulla relegazione del femminile alla sfera privata, quale presupposto del «contratto sessuale» incorporato dal contratto sociale di matrice illuministica v. C. Pateman, *Il contratto sessuale*, il Saggiatore, Milano 1997 (trad. it.); trae origine proprio dall'omissione di questa incorporazione implicita quello che I. Massa Pinto, *Costituzione e generi: argomenti interpretativi e teorie sulla differenza sessuale*, in *BioLaw Journal*, n. 2/2019, p. 605 chiama «l'imperialismo del discorso scientifico unitario fondato a partire dal maschile».

discriminatoria della differenza sociale»[5]. Si pensi, ad esempio, agli artt. 48 e 51 Cost., nei quali — a dimostrazione della mancata neutralità di termini linguistici apparentemente neutri — il lemma «tutti i cittadini» non è stato ritenuto sufficiente ad assicurare che la donna venisse effettivamente intesa come "parte del tutto".

Il "genere", dunque, costituisce un concetto più ampio di quello riconducibile al "sesso", e funge da categoria analitica delle relazioni di potere tra il maschile e il femminile, derivanti dalla costruzione culturale — e giuridica[6] — che definisce l'uomo e la donna attraverso ruoli stereotipati[7]. Nel diritto costituzionale, il genere si manifesta pertanto sul piano «delle possibilità, dei diritti e delle aspettative, nonché dei costrutti di potere socialmente connessi all'appartenenza sessuale»[8].

Il costituzionalismo *gender oriented* trae inoltre continua linfa vitale dai movimenti transfemministi[9] e *queer*[10] che, attraverso la lotta politica, rendono visibile la complessità degli svantaggi subiti da coloro che, con la propria identità, sessualità o espressione di genere, disattendono le aspettative sociali derivanti dal sesso convenzionalmente assegnato alla nascita. Questa contestazione dal basso mette in luce la marginalizzazione delle soggettività non conformi alle aspettative di genere e favorisce l'emersione di tali disuguaglianze nel discorso scientifico, spingendo il costituzionalismo a ripensare la logica storicamente sessuata e binaria del diritto, sempre più incapace di accompagnare il libero sviluppo della persona umana.

Del resto, la punizione sociale connessa all'insubordinazione ai ruoli di genere costituisce un antico mezzo di mantenimento dell'ordine gerarchico tra uomo e donna. Per comprenderne la logica è utile richiamare brevemente la teoria dell'effetto *backlash* (contraccolpo), che evidenzia la correlazione tra la mascolinità — intesa come costrutto culturale fondato su un ideale dominante di virilità[11] — e la

5 B. Pezzini, *L'uguaglianza uomo-donna*, *cit.*, p. 1152.

6 *Ex multis* v. T. Pitch, *Un diritto per due. La costruzione giuridica di genere, sesso e sessualità*, Il Saggiatore, Milano, 1998.

7 A. Lorenzetti, *Uguaglianza e genere: spunti per un dibattito fra punti fermi e sabbie mobili,* in G. Azzariti (a cura di), *Uguaglianza o differenza di genere? Prospettive a confronto,* Atti del Seminario di Roma 26 novembre 2021, Editoriale scientifica, Napoli, 2022, p. 210 osserva che questa «interpretazione [del concetto di genere] (...) ne valorizza la dimensione relazionale, per come riflette un binomio non solo sessualmente caratterizzato, ma tale da restituire un rapporto gerarchico in cui il femminile è collocato in una posizione di subordinazione rispetto al maschile».

8 B. Pezzini, *Il corpo della differenza: una riflessione sulla condizione transessuale e la Costituzione*, in *GenIUS. Rivista di studi giuridici sull'orientamento sessuale e l'identità di genere*, n. 1/2025, p 9.

9 Sulla parabola che ha condotto l'esperienza trans fuori dal perimetro degli studi medici e psichiatrici, trasformando la devianza in differenza, e sul travagliato rapporto con i movimenti femministi, da quello più radicale trans escludente a quello intersezionale v. E.A.G. Arfini, *Oggetti, soggetti, saperi: alcuni itinerari per un'analisi sociologica dell'esperienza trans*, in N. Posteraro, L. Busatta, B. Liberali, A. Magliari (a cura di), *Identità di genere e diritto: percorsi di ricerca*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2025, p. 365 ss.; sul nesso tra diritto e mobilitazione politica nel contesto degli studi di genere, v. S. Piccone Stella, C. Saraceno, *Introduzione. La storia di un concetto e di un dibattito*, in S. Piccone Stella, C. Saraceno (a cura di), *Genere. La costruzione sociale del femminile e del maschile*, Bologna, 1996, p. 24 ss.

10 Il termine *queer* nasce della parola tedesca *quer* e può significare obliquo, diagonale, ma anche strano, eccentrico, rispetto a ciò che è *straight*, diritto, inteso come socialmente "normale". Nato come offesa, il termine *queer* viene successivamente rivendicato dal movimento omosessuale statunitense accostandosi nel tempo ai femminismi trans-includenti e intersezionali, a seguito della rigida rottura con i femminismi c.d. TERF (*Trans-Exclusionary Radical Feminism*) che considerano la donna cis-gender (e cioè il cui sesso assegnato alla nascita e la cui identità di genere coincidono) come l'unica categoria politica oppressa dalle logiche di potere patriarcale. Oggi, la parola "queer" rappresenta un termine ombrello che racchiude al suo interno identità di genere, orientamenti sessuali o espressioni del sé non conformi all'eteronormatività e al binarismo di genere. Per la prima testimonianza accademica del termine "queer theory" v. T. De Lauretis, *Queer Theory: Lesbian and Gay Sexualities. An Introduction*, in *Differences*, III, n. 2, 1991, p. 3 ss. Per un approfondimento v. J. Butler, *Gender Trouble*, Routledge, London-New York, 1990; C.J. Cohen, *Punks, Bulldaggers, and Welfare Queens: The Radical Potential of Queer Politics?*, in *GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies*, vol. 3, n. 4, 1997, p. 437 ss.; C. Ortega Cruz, *Aportaciones del pensamiento queer a una teoría de la transformación social, Cuadernos del Ateneo*, n. 26, 2009, pp. 42-56; M. Prearo, *Le radici rimosse della queer theory. Una genealogia da ricostruire*, in *Genesis*, vol. 11, n. 1-2, 2012, p. 95 ss.; F. Mastromartino, *Contro l'eteronormatività. La soggettività queer di fronte al dilemma del riconoscimento giuridico*, in M.G. Bernardini, O. Giolo (a cura di), *Le teorie critiche del diritto*, Pacini Giuridica, Pisa, 2017, p. 231 ss.

11 Sulla mascolinità come strategia comportamentale di reazione alla socializzazione ad un ideale di maschilità dominante

violenza contro le donne. Secondo questa teoria, l'emancipazione femminile, mettendo in crisi i ruoli che sorreggono la gerarchia tra i sessi, può ingenerare una risposta maschile violenta, volta a ristabilire il potere. In questa prospettiva, ogni deviazione comportamentale della donna dal suo ruolo tradizionale — come l'indipendenza economica, l'attivismo politico, l'accesso a posizioni apicali, l'autodeterminazione nella sfera sessuale o il rifiuto di richieste maschili — può determinare un aumento dell'esposizione alla vittimizzazione[12].

Allargando lo sguardo, il "contraccolpo" all'insubordinazione di genere, può manifestarsi anche attraverso i crimini d'odio di matrice omotransfobica o mediante l'invisibilizzazione istituzionale delle identità non binarie, che per definizione non si collocano entro i due binari del sesso convenzionalmente riconosciuti dal diritto[13].

Per cogliere la matrice unitaria di tali forme di oppressione, nell'ottica di un costituzionalismo che qui si è definito *queer*, è possibile avvalersi della dimensione relazionale che ha accompagnato, nei secoli, la costruzione sociale del femminile. Il concetto di "donna" si è storicamente affermato nelle varie forme del discorso *per relationem* rispetto al concetto di "uomo", come Altro rispetto all'Uno[14], ossia rispetto a un parametro normativo implicito, naturalizzato e presentato come neutro e universale[15]. Analogamente, la sessualità non conforme all'eterosessualità, l'identità e l'espressione di genere non conformi alle aspettative sociali connesse al sesso di nascita, vengono pensate — e traslate nelle varie forme del discorso — solamente per differenza, in termini di "mancanza" o comunque di disvalore, rispetto ai paradigmi socialmente dominanti della mascolinità e della femminilità. Pertanto, la prospettiva di genere tradizionale, che guarda al diritto come strumento di potenziale superamento delle disuguaglianze

cfr. B. Fawcett, B. Featherstone, J. Hearn, C. Toft (a cura di), *Violence and Gender Relations: Theories and Interventions*, SAGE, California, 1996 nonché E.F. Avakame, *Females Labor Force Participation and Intimate Femicide: An Empirical Assessment of the Backlash Hypothesis*, in *Violence and Victims*, vol. 14, n. 3, 1999.

12 Ad esempio, E.F. Avakame, *Females Labor Force Participation and Intimate Femicide, cit.*, affermano che il lavoro femminile aumenta le possibilità che le donne siano vittime di omicidio da parte di partner intimi. Per un approfondimento cfr. B. Fawcett, B. Featherstone, J. Hearn, C. Toft, *cit.*; nonché R. Gartner, K. Baker, F.C. Pampel, *Gender Stratification and the Gender Gap in Homicide Victimization*, in *Social Problems*, Vol. 37, No. 4, 1990, p. 593 ss.; per la trasposizione di questo fenomeno nella violenza online v. S. Semenzin, *Internet non è un posto per femmine*, *cit.*, la quale ha osservato che «si tratta di una violenza che non colpisce indiscriminatamente, ma si accanisce su chi sfida i margini dell'accettabilità e si fa ancora piú dura quando diversi fattori di marginalizzazione si intrecciano» (p. 53).

13 Sui crimini d'odio di matrice omotransfobica, *ex multis*, v. M.M. Winkler, *Quale genere di diritti: un'introduzione allo statuto giuridico delle persone non-binarie o genderqueer*, in questa *Rivista*, n. 1, 2025. Sulle identità non binarie, occorre sottolineare che con la sentenza 143/2024 la Corte si è espressa sulla possibilità di dichiarare l'avvenuta transizione ad un «altro sesso», nè maschile nè femminile. Nonostante l'inammissibilità sostanziale, correlata alle conseguenze sistemiche che un accoglimento avrebbe prodotto su vari ambiti del diritto governati dalla logica binaria, la Corte ha affermato che «la percezione dell'individuo di non appartenere né al sesso femminile, né a quello maschile (...) genera una situazione di disagio significativa rispetto al principio personalistico cui l'ordinamento costituzionale riconosce centralità» sollevando «un tema di rispetto della dignità sociale e di tutela della salute, alla luce degli artt. 3 e 32 Cost.». A commento della pronuncia v. M. Albanesi, *Sulla rettificazione anagrafica di sesso, il passo in avanti della Corte costituzionale*, in questa *Rivista*, n. 1/2025.

14 S. De Beauvoir, *Le deuxième sexe*, vol. I, *Les faits et les mythes*, Gallimard, Paris, 1949, p. 15 affermava «*[la femme] est l'Autre dans une altérité qui ne se pose pas comme relative mais absolue. L'homme est le Sujet, il est l'Absolu: elle est l'Autre*».

15 J. Derrida, *Marges de la philosophie*, Minuit, Paris, 1972; trad. it. *Margini della filosofia*, Einaudi, Torino, 1997; L. Irigaray, *Speculum. De l'autre femme*, Minuit, Paris, 1974; trad. it. *Speculum. L'altra donna*, Feltrinelli, Milano, 1975; nonché M. Wittig, *The Point of View: Universal or Particular?*, in *Feminist Issues*, n. 2/1983, p. 649, che ha affermato che il concetto di "genere" si usa «al singolare perché di fatto non ci sono due generi. Ce n'è solo uno: quello al femminile, dato che quello "al maschile" non è un genere. Perché al maschile non è al maschile, ma in generale»; T. Pitch, in *Un diritto per due*. *cit.*, critica il soggetto universale del diritto costruito sul modello del maschio adulto, proprietario, razionale, affermando che la donna entra nel diritto come eccezione, devianza o vittima; B. Pezzini, *L'eguaglianza uomo donna*, *cit.*, parla dell'uomo che governa la politica come una delle traduzioni possibili del maschio nel sociale, che si è costruita come «soggetto politico vincente nella definizione dei rapporti di genere» (1552 ss); M. Foucault, *Storia della sessualità*, vol. 1, 1976, identifica il passaggio cruciale tra il XVIII e il XIX secolo come il momento in cui si afferma un modello di "normalità", di "verità" costruita attraverso il discorso sul sesso e sulla sessualità basato sulla *scientia sexualis*, all'interno della quale la differenza viene codificata come patologia, sia con riguardo alla femminilità, sia con riguardo all'omosessualità. Per uno sguardo d'insieme A. Cavarero, F. Restaino, *Le filosofie femministe*, Pearson, Milano, 2022.

fondate sulle asimmetrie di potere di stampo patriarcale, tende per sua stessa natura teorica ad incorporare la lente della *queerness*, nel suo significato etimologico di deviazione da ciò che è "dritto" (*straight*) e, quindi, di deviazione dall'eteronormatività.

In quest'ottica, è opportuno precisare che la prospettiva costituzionale qui proposta, *gender oriented* e *queer*, non mira né ad assimilare le esperienze delle soggettività non conformi né a decostruire la categoria analitica del genere. Al contrario, si ritiene che solo riconoscendo la specificità delle molteplici articolazioni del genere come costrutto sociale, possa emergere il «filo rosso»[16] che lega la subordinazione strutturale femminile allo svantaggio sistemico — in termini di possibilità, vittimizzazione e sottorappresentazione — subito dagli altri gruppi sociali che disobbediscono alla «performatività del genere»[17]. Lo scopo, in definitiva, è non perdere di vista l'esistenza di vittime invisibili del medesimo assetto di potere patriarcale. Un assetto che una Costituzione performativa non può limitarsi a riflettere passivamente, ma che è chiamata a trasformare grazie alla spinta emancipatoria insita nel binomio dinamico degli artt. 2 e 3, 2º co., Cost.[18].

3. IA e *gender bias*: l'algoritmo come *longa manus* della cultura dominante

L'espressione *gender bias* fa riferimento a quelle distorsioni cognitive di matrice culturale che derivano dall'esposizione a una cultura dominante e consistono nella tendenza del ragionamento umano a focalizzarsi su un genere o sull'altro a seconda delle caratteristiche culturalmente associate ai due sessi. Così, siamo portati a ritenere che una donna sia più idonea, rispetto all'uomo, allo svolgimento di lavori di cura, a riporre maggiore fiducia nella decisione di un uomo che ricopra una posizione apicale, oppure, a causa dell'interiorizzazione della logica binaria, ad associare inconsciamente all'uomo omosessuale caratteristiche tradizionalmente attribuite alla sfera della femminilità, e viceversa[19].

Il funzionamento dei sistemi di IA basati sul *machine learning* si fonda sull'estrazione di *pattern* ricorrenti da enormi quantità di dati che fotografano la società. Di conseguenza, se la realtà storica è segnata da profonde disuguaglianze sistemiche, l'algoritmo non potrà che apprendere dalle stesse, trasformandole in regole predittive per il futuro secondo la logica del *garbage in, garbage out*[20]. In

16 A. Lorenzetti, *Uguaglianza e genere: spunti per un dibattito fra punti fermi e sabbie mobili, in Uguaglianza o differenza di genere? Prospettive a confronto*, Editoriale scientifica, 2022, p. 209. L'esigenza di allargare l'orizzonte dell'antisubordinazione di genere era stato previsto da B. Pezzini, *L'eguaglianza uomo-donna*, *cit.*, la quale affermava che «per quanto riguarda l'ampiezza della sua estensione, la norma antisubordinazione di genere riguarda tutte le forme e le circostanze della relazione uomo-donna, in un certo senso come sua prima evidenza, ma anche (...) l'orientamento sessuale e tutte le articolazioni della relazione tra sesso e genere (transessualismo, transgender, ermafroditismo...)».

17 Su cui J. Butler, *Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity*, Routledge, London-New York, 1990; nonché ID, *Bodies That Matter. On the Discursive Limits of Sex*, Routledge, New York, 1993; sulla trasgressione dalle norme di genere come indice di vittimizzazione v. A.R. Gordon, I.H. Meyer, *Gender nonconformity as a target of prejudice, discrimination, and violence against LGB individuals, in Journal of LGBT Health Research*, 3 (1), 2007 p. 55 ss. nonché T. Lewin, *Queering Gender Backlash*, in *IDS Bulletin*, vol. 55 n. 1, *2024*; sul potenziale delle *queer politics* v. C.J. Cohen, *cit.*

18 Sulla coppia dicotomica Costituzione performativa – Costituzione riflessiva v. A. Morrone, voce *Costituzione*, in C. Caruso e C. Valentini (a cura di), *Grammatica del costituzionalismo*, Bologna, Il Mulino, 2021, p. 42; su come il diritto costituzionale sia in grado di regolare una realtà in rapida trasformazione, grazie alla clausola aperta dell'art. 2, e al dinamismo dell'art. 3, che conferisce alla Costituzione la natura di programma di emancipazione in continua evoluzione v. A. Barbera, *Art. 2*, in G. Branca (a cura di), *Commentario della Costituzione. Principi fondamentali. Art. 1-12*, Bologna-Roma, Zanichelli, 1975.

19 Sui *gender bias* v. R.T. Hare-Mustin, J. Marecek, The meaning of difference, in *American Psychologist*, vol. 43, n. 6, 1988, pp. 455-464; S.T. Fiske, S.E. Taylor, *Social cognition: From brains to culture*, 2ª ed., SAGE, 2013; A.H. Eagly, *Sex differences in social behavior: A social-role interpretation*, Lawrence Erlbaum Associates, 1987; M.E. Kite, K. Deaux, *Gender Belief Systems: Homosexuality and the Implicit Inversion Theory*, *Psychology of Women Quarterly*, vol. 11, n. 1, 1987, pp. 83-96.

20 Sul punto G. Resta, *Governare l'innovazione tecnologica: decisioni algoritmiche, diritti digitali e principio di uguaglianz*a, in *Politica del diritto*, 2019, p. 214; A. Simoncini, *L'algoritmo incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro delle libertà*, *BioLaw Journal — Rivista di BioDiritto*, n. 1/2019, p. 84 ss.; C. Nardocci, *Intelligenza artificiale e discriminazioni*, in P. Costanzo, P. Magarò, L. Trucco, *Il diritto costituzionale e le sfide dell'innovazione tecnologica*, Collana del gruppo di Pisa, Editoriale scientifica, Napoli; commenta

questo senso, il *bias* algoritmico è stato definito come «the application of an algorithm that compounds existing inequities in socioeconomic status, race, ethnic background, religion, gender, disability, or sexual orientation and amplifies inequities in [...] systems»[21].

A titolo esemplificativo di un panorama casistico assai ampio[22], si può richiamare l'applicazione dei sistemi di IA al mercato del lavoro. In questo ambito sono presto emerse forme di discriminazione algoritmica che hanno orientato, sulla base del sesso, la selezione del personale, la valutazione dei curricula e la distribuzione degli annunci o delle offerte di lavoro.

Una delle possibili concause di questo fenomeno è la presenza di dati in entrata già viziati dall'esistenza di mansioni "genderizzate". Se infatti la sottorappresentazione femminile nei ruoli apicali o la sovraesposizione delle donne ai lavori di cura costituiscono manifestazioni concrete di una disuguaglianza strutturale che attraversa la società, appare evidente che gli stessi dati di addestramento — che riflettono tale realtà sessuata — non possano essere considerati *gender neutral*.

Un ulteriore esempio significativo riguarda la discriminazione algoritmica operata dalle grandi piattaforme digitali nell'ambito della *content moderation*. Si pensi al fenomeno del cosiddetto *shadowbanning* asimmetrico, per cui i contenuti prodotti da donne risultano più frequentemente soggetti a forme di censura algoritmica che ne limitano la visibilità, sulla base di una diversa categorizzazione dei contenuti come "espliciti" rispetto a quella applicata ai contenuti maschili. Così, ad esempio, una fotografia femminile in biancheria intima tende a essere classificata come contenuto altamente sensibile, mentre un'immagine analoga raffigurante un uomo viene considerata a basso contenuto esplicito[23].

A ciò si accompagna il profilo ulteriormente problematico dato dal dualismo tra «ipervisibilità spettacolare» e «invisibilizzazione» dei corpi femminili. Da un lato, infatti, le immagini di corpi femminili sessualizzati per lo sguardo maschile non vengono censurate, bensì premiate dagli algoritmi delle piattaforme, che ne favoriscono la viralizzazione e la monetizzazione; dall'altro, le immagini nelle quali la sessualizzazione del corpo femminile si esprime in forma autonoma e non conforme agli stereotipi incorrono spesso nell'invisibilizzazione dello *shadowban*. Le piattaforme digitali, guidate da logiche di profitto, da una parte sfruttano gli elevati tassi di *engagement* generati da contenuti sessisti e violenti e dall'ipersessualizzazione del corpo femminile, mentre dall'altro tendono a silenziare le voci femminili che rivendicano forme di autodeterminazione[24].

Un analogo *double standard*, che sfrutta la cultura patriarcale e l'esistenza di gruppi marginalizzati per finalità economiche, si riscontra anche con riferimento alla *queer community*. Numerose ricerche mostrano infatti come le piattaforme digitali tendano ad aumentare la visibilità dei contenuti d'odio anti-LGBTQ+ e, al contempo, a ridurre quella dei contenuti prodotti da persone appartenenti alla comunità[25]. Del resto, a partire dal 2025, Meta ha cambiato le linee guida sui contenuti d'odio affermando espressamente che sono consentite «accuse di malattie mentali o anormalità quando si basano sull'orientamento di genere o sessuale, nel caso di discorsi politici o religiosi su transgenderismo e omosessualità»[26]. Pertanto, sembra che questo tipo di invisibilizzazione delle soggettività *queer* (maschili, femminili o non binarie), più che derivare da un *bias* implicito, derivi dalla volontaria e parziale selezione di dati che si riverbera

questo aspetto, sottolineando che i *gender bias* derivano da una *società gendered* a causa di dati che riflettono il passato anche G. Vasino, *Gender bias e intelligenza artificiale: la disuguaglianza nell'algoritmo,* in F. Savastano (a cura di), *Genere e diritti, Sfide, rappresentanza e discriminazioni nella società contemporanea*, p. 269 ss.

21 K.J. Igoe, *Algorithmic Bias in Health Care Exacerbates Social Inequities*, Harvard, 2021.

22 Per una panoramica esaustiva si v. C. Nardocci, *op. cit.* e G. Vasino, *cit.* Sulla casistica specifica riguardante il mercato del lavoro, v. A. Arghittu, in questo fascicolo, *AI e disuguaglianze di genere nel lavoro: l'impatto della discriminazione algoritmica a partire da alcuni casi studio.*

23 Nel 2023 *The Guardian* ha sottoposto a sistemi di IA una serie di immagini di nudo parziale femminile e maschile utilizzate dall'American Cancer National Institute a fini medici ed è emerso, attraverso vari test, il fenomeno dello *shadowbanning* asimmetrico. Sul punto G. Mauro, H. Schellmann, *"There Is No Standard": Investigation Finds AI Algorithms Objectify Women's Bodies*, in *The Guardian*, 8 febbraio 2023; G. Vasino, *cit.*, p. 276; S. Semenzin, *cit.*, p. 62.

24 Sottolinea questo dualismo S. Semenzin, *ibidem.*

25 A esempio, nel 2024, su Instagram è stato impedito per mesi di cercare termini LGBTQ+, inclusi gli hashtag #gay, #bisessuale, #trans, #queer e #nonbinary, come dimostrato dallo studio GLAAD, *Social Media Safety Index (SMSI) & Platform Scorecard*, disponibile su www.glaad.org/smsi.

26 META, *Linee guida sul comportamento che incita all'odio*, modifiche del 7 gennaio 2025, disponibili su transparency.meta.com.

negativamente nei confronti di una o più classi protette (c.d. fenomeno del "masking")[27].

Tuttavia, le discriminazioni algoritmiche intenzionali sembrano essere molto meno diffuse di quelle involontarie, che sono quelle derivanti dai *bias* culturali introiettati dall'algoritmo e, prima ancora dal programmatore, che non sempre ne è conscio ed è in grado di intercettarli nella fase preliminare di addestramento[28].

Pertanto, in termini più generali, si può affermare che i sistemi di intelligenza artificiale derivino dall' "essere" — e quindi da una realtà sociale strutturalmente diseguale — il "dover essere", ossia la regola predittiva destinata a guidare le decisioni future[29]. Così, l'IA finisce per rafforzare, attraverso la ripetizione e la capillarità, le gerarchie di potere esistenti, divenendo *longa manus* della cultura dominante e finendo per ostacolare la piena realizzazione della pari dignità sociale[30].

Per queste ragioni, l'*AI Act* (Reg. UE 2024/1689)[31], introducendo per i *deployer* obblighi di individuazione e mitigazione dei rischi di potenziali *bias* nei dataset di addestramento, può rappresentare soltanto un primo passo nella direzione della prevenzione degli effetti sistemici delle discriminazioni algoritmiche. Alla luce di quanto emerso, infatti, affrontare la questione del *bias* introiettato dall'IA esclusivamente alla stregua di un errore tecnico da prevenire rimuove dal discorso l'origine sociale e culturale del problema. Non si tratta infatti di malfunzionamenti episodici o di distorsioni della realtà. Al contrario, l'intelligenza artificiale così usata funge da inquietante riflesso della realtà analogica ed è questo che occorre tenere a mente per non dimenticare che la prevenzione può dirsi davvero tale solo se inizia a partire dal piano culturale e umano.

4. IA e *deepfake* sessuale non consensuale: nuove forme per antichi soprusi

I sistemi di IA generativa sono in grado di incidere anche sulla fenomenologia della violenza di genere. In particolare, i *deepfakes* espliciti non consensuali rappresentano una nuova forma di violenza online, recentemente ricondotta, in attuazione di quanto previsto dalla direttiva europea (UE) 2024/1385[32], nell'ambito dell'art. 612-*quater* c.p., relativo all'illecita diffusione di contenuti generati o alterati mediante sistemi di intelligenza artificiale.

Secondo il rapporto *State of Deepfakes 2023*, elaborato dalla società di cybersecurity Home Security Heroes, il 98% dei video *deepfake* online ha natura sessualmente esplicita e il 99% delle vittime identificate sono donne e ragazze[33]. Si tratta di contenuti audiovisivi creati o manipolati mediante tecniche di *face-*

27 Spiega il *masking* senza però imputarlo alle piattaforme digitali C. Nardocci, *cit.*, p. 20 ss.

28 Sottolinea l'importanza causale del fattore umano rispetto alle discriminazioni artificiali della diffusione del c.d. *bias* implicito o inconscio rispetto che rende il soggetto agente non pienamente consapevole dello stesso e dunque incapace di vedere la parzialità di dati viziati, C. Nardocci, *cit.*, p. 28 e p. 90.

29 A. Simoncini, *L'algoritmo incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro delle libertà*, in *BioLaw Journal — Rivista di BioDiritto*, n. 1/2019, p. 86, la quale aggiunge che questo errore rende l'algoritmo «strutturalmente incostituzionale».

30 Di questo avviso C. Nardocci, *cit.*, G. Vasino, *cit.*, e S. Semenzin, *cit.*

31 L'AI Act affronta il tema dei *bias* algoritmici principalmente attraverso due disposizioni: l'art. 9, par. 1, impone ai fornitori di sistemi di IA ad alto rischio di istituire un sistema di gestione dei rischi volto a identificare e mitigare i rischi prevedibili, inclusi quelli derivanti da distorsioni algoritmiche; l'art. 10, parr. 2 e 3, stabilisce, in sintesi, che i dataset devono essere controllati facendo particolare attenzione all'esistenza di potenziali *bias* che potrebbero incidere sulla salute, la sicurezza e i diritti fondamentali delle persone o generare discriminazioni vietate dal diritto dell'Unione o nazionale, al fine di individuare, prevenire e attenuare tali distorsioni. Per l'analisi della normativa si rinvia, *ex multis*, a O. Pollicino, P. Dunn, *Intelligenza artificiale e democrazia. Opportunità e rischi di disinformazione e discriminazione*, Bocconi University Press, Egea, Milano, 2024.

32 Il riferimento è alla direttiva (UE) 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. Sullo stato dell'arte italiano del contrasto alla violenza di genere *online* e sulla possibilità di un «diritto penale di genere» si rinvia a B. Sboro, *È possibile un diritto penale di genere? Riflessioni intorno a corpo, genere e violenza online*, in questo fascicolo.

33 Home Security Heroes, *2023 State of Deepfakes: Realities, Threats, and Impact*, 2023.

swap e sistemi basati su Generative Adversarial Networks (GAN)[34]. Il grado di realismo raggiungibile è tale da rendere spesso indistinguibile il vero dal falso, fino a determinare una vera e propria «espoliazione identitaria»[35].

Per comprendere la pervasività del fenomeno anche nel contesto italiano può essere richiamato il caso della piattaforma pornografica *Phica.net*, composta da oltre 700.000 utenti registrati. La piattaforma ha ospitato migliaia di *thread* dedicati alla circolazione di materiale intimo non consensuale, allo scambio di istruzioni per l'installazione di *spycam* e alla pubblicazione di annunci per rapporti sessuali con partner non consenzienti, fino a includere sezioni *ad hoc* per *deepfake nudes* a contenuto esplicito e link diretti a canali Telegram per lo scambio di tali materiali[36].

Il filo conduttore che lega la diffusione di *deepfake nudes* ai suoi antecedenti fenomenici — come il *revenge porn* — è evidente. Tuttavia, al complesso mosaico della violenza online, l'IA aggiunge una ulteriore dose di aleatorietà per le potenziali vittime. Usando dati biometrici della persona, come l'immagine e la voce, per creare una realtà alternativa, i *deepfakes* prescindono completamente dal dato fattuale. In sostanza, è sufficiente un qualsiasi marcatore digitale del volto o della voce di una persona affinché questa possa essere artificialmente denudata e resa oggetto di immagini o video fotorealistici.

Per quanto riguarda il quadro normativo dell'Unione europea, il *Digital Services Act* (Reg. UE 2022/2065), pur non disciplinando specificamente i *deepfakes*, introduce un regime di responsabilità che impone alle piattaforme di grandi dimensioni di effettuare valutazioni periodiche dei rischi sistemici (art. 34) e di adottare sistemi di rilevamento dei contenuti sintetici e meccanismi di rimozione[37]. L'*AI Act*, invece, classifica i sistemi di generazione di contenuti audiovisivi manipolati come sistemi a rischio minimo, prevedendo essenzialmente l'obbligo, per il *deployer*, di dichiarare che il contenuto è stato generato o manipolato artificialmente (art. 50, par. 4). In dottrina e nel dibattito parlamentare europeo sono presto emerse numerose critiche circa l'inidoneità di tale disciplina a cogliere la portata, l'offensività e la radice del fenomeno[38].

Per non parlare della nuova fattispecie italiana (612-*quater* c.p.), che richiede la dimostrazione di un «danno ingiusto», senza comprendere l'offensività intrinseca della diffusione di tali contenuti.

In dottrina è stato osservato come il tratto comune delle diverse forme di violenza online — quando perpetrate ai danni di vittime femminili — sia l'intenzionalità di arrecare un danno identitario attraverso la sessualizzazione forzata, capace di incidere anche sulla percezione sociale dell'immagine pubblica della donna[39]. Quest'ultima viene così sottoposta a una forma di potere e controllo che è stata definita

---

34 Le tecniche di *face swap* permettono di sostituire il volto di una persona con quello di un'altra in foto o video in modo realistico tramite algoritmi di intelligenza artificiale. I sistemi basati sulle GAN usano due reti neurali che collaborano tra loro, una per per creare l'immagine e l'altra per renderla ancora più realistica e credibile.

35 A. Valero Heredia, *La nueva violencia de género «artificial»: el caso de las deepfakes no consentidas de contenido sexual*, relazione presentata al XXIII Congreso de la Asociación de Constitucionalistas de España (ACE), Universidad de Murcia, 2026, p. 25; prima, ID, *La nueva violencia de género «artificial»: el caso de las deepfakes no consentidas de contenido sexual*, relazione presentata al Seminario *Inteligencia artificial, deepfakes y violencia de género*, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), Madrid, 28 gennaio 2025.

36 La prima inchiesta giornalistica che ha fatto luce sul fenomeno è quella di S. Semenzin, *Phica.net, la zona grigia del revenge porn*, in *Scomodo*, 2022.

37 Reg. (UE) Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali), artt. 34-35. Il mancato adempimento può determinare sanzioni fino al 6% del volume d'affari globale. La Commissione europea ha avviato un procedimento formale contro X (già Twitter) in relazione allo "scandalo Grok", innescato dall'inchiesta del Center for Countering Digital Hate (CCDH), *Grok floods X with sexualized images of women and children*, 22 gennaio 2026, che ha dimostrato che l'IA integrata nella piattaforma X di Elon Musk ha generato e diffuso pubblicamente oltre tre milioni di *deep fake* sessuali non consensuali in undici giorni (per la maggior parte riguardanti donne secondo K. Conger, D. Freedman, S.A. Thompson, *Musk's Chatbot Flooded X With Millions of Sexualized Images in Days, New Estimates Show,* in *The New York Times*, 22 gennaio 2026.

38 Parlamento europeo, *Tackling AI deepfakes and sexual exploitation on social media*, 20 gennaio 2026, disponibile su multimedia.europarl.europa.eu.

39 A. Valero Heredia, *cit.*, p. 3 ss.; nonché J.D. Villares, *Ultrasuplantaciones, identidad, pornografía e Inteligencia Artificial,* in A. Valero Heredia, M. Reig González (a cura di), *Pornografía y derechos*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2025.

«coercizione virtuale»[40]. Nella letteratura anglosassone si parla di *image-based sexual abuse*[41], quale forma di abuso sessuale slegata dal contatto fisico, anch'essa lesiva della libertà sessuale delle *survivors*, da inserire a pieno titolo nel *continuum* della violenza sessuale[42], che «prospera dentro i codici» delle nuove tecnologie[43].

In conclusione, sembra potersi affermare che i *deepfakes* non consensuali aggiornino il ventaglio delle storiche forme di dominazione che mirano a intimidire, silenziare e escludere il femminile dalla sfera pubblica — tanto analogica quanto digitale — incidendo sulla volontà e sulla possibilità delle vittime di parteciparvi in condizioni di parità.

In questo senso, l'impiego dei sistemi di IA generativa, soprattutto nelle pratiche di manipolazione audiovisiva non consensuale, dà nuova forma ad antichi soprusi, offrendo un nuovo e potente mezzo di aggiornamento di un antico regime.

5. Conclusioni

L'intelligenza artificiale, nei contesti qui considerati, consolidando la logica dei *gender roles* e fornendo nuovi mezzi per perpetrare antiche forme di sopraffazione, opera come amplificatore di una società fortemente segnata dal «formante patriarcale»[44]. Quest'ultimo, che orienta la politica e le istituzioni, può essere ricondotto a due accezioni tra loro complementari: da un lato, il patriarcato come vettore del potere politico centrato sulla figura dell'uomo al comando; dall'altro, il patriarcato come forma di subordinazione sistemica, che determina la marginalizzazione delle donne nelle dinamiche di potere e nei processi decisionali. Alla luce di quanto emerso, entrambe queste dimensioni risultano rafforzate tanto dalle discriminazioni algoritmiche quanto dalle pratiche di manipolazione audiovisiva.

Pertanto, sul piano del discorso costituzionale, appare necessario che l'intelligenza artificiale non venga approcciata come una tecnologia neutrale che, per mero malfunzionamento, incorre nella produzione di tali fenomeni. Al contrario, essa deve essere interpretata come nuovo strumento di potere contestuale e situato che, in quanto tale, è capace di contribuire in varia misura alla subordinazione strutturale delle soggettività marginalizzate per la loro disobbedienza alla performatività di genere. Questo vale tanto per il *bias* algoritmico quanto per il *deepfake* non consensuale. Da un lato, infatti, occorre evitare che l'intervento pubblico si limiti al solo piano antidiscriminatorio, che — fondandosi sul principio del pari trattamento a prescindere dal sesso — non è sempre in grado di cogliere gli effetti sistemici derivanti dal consolidamento dei ruoli stereotipati di genere quali strumenti di mantenimento dell'ordine sociale tradizionale. Dall'altro, è necessario non ridurre la risposta istituzionale alla sola dimensione punitiva, che, pur necessaria, lascia intatte le radici del fenomeno.

Sul piano delle possibili proposte positive, alla luce dell'approccio *gender oriented* e *queer* delineato, la risposta istituzionale al fenomeno dei *deepfakes nudes* dovrebbe partire dall'istruzione, dall'insegnamento dei *gender studies* nelle scuole e nelle università, quali ambiti privilegiati di formazione e trasformazione

40 A. De Ruiter, *The distinct wrong of deepfakes,* in *Philosophy & Technology*, 43/2021, p. 1311 ss.

41 Così, C. McGlynn, K. Johnson, *When non-consensual intimate deepfakes go viral: The insufficiency of the UK Online Safety Act, in Computer Law & Security Review,* vol. 54, 2024 nonché N. Döring, [et al.], *Perspectives on Non-consensual Deepfake Pornography: A Content Analysis of Reddit Discussions Initiated by Perpetrators, Victims, and Bystanders*, in *Sexuality & Culture*, 2026; per lo stesso concetto esteso alla condivisione non consensuale di materiale intimo "reale" v. R. Umbach, N. Henry, G.F. Beard, C.M. Berryessa, *Non-consensual synthetic intimate imagery: Prevalence, attitudes, and knowledge in 10 countries*, in *Proceedings of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 2024; C. McGlynn, E. Rackley, *Image-based sexual abuse*, in *Oxford Journal of Legal Studies*, vol. 37, n. 3, 2017, pp. 534-561; N. Henry, A. Flynn, A. Powell, *Policing image-based sexual abuse: Stakeholder perspectives,* in *Police Practice and Research*, vol. 19, n. 6, 2018, pp. 565-581.

42 L. Kelly, *The continuum of sexual violence*, in J. Hanmer, M. Maynard (a cura di), *Women, violence and social control*, Macmillan, Londra, 1987, pp. 46-60.

43 S. Semenzin, *cit.*, p. 2 e p. 29.

44 I. Ruggiu, *Mutamenti della forma di governo e integrazione europea. Gli influssi sulle istituzioni e sul formante patriarcale*, *Rivista AIC*, n. 1/2024, pp. 330-384.

culturale, nell'ottica di una prevenzione reale e di una liberazione delle differenze, ai fini del superamento degli stereotipi che innescano il *continuum* della violenza di genere[45].

Per quanto riguarda i *bias* algortimici, invece, si ritiene che l'azione di contrasto minima necessaria risieda nell'integrazione nei team di progettazione dei sistemi di IA di giuristi e sociologi esperti di studi di genere. In un contesto in cui la socializzazione alla cultura dominante mantiene i pregiudizi ad un livello inconscio e trasversale, tali studiosi rappresentano una risorsa preziosa: grazie allo studio delle articolazioni sottese alla costruzione giuridica e sociale del genere e agli effetti concreti dei rapporti di potere che ne derivano, essi possono contribuire a individuare in anticipo i possibili *gender bias* derivanti dall'associazione tra *target variable* e *class label*. L'integrazione della prospettiva di genere *by design* consentirebbe di orientare costituzionalmente l'uso dei sistemi di intelligenza artificiale, sfruttandone la capillarità come leva per un più ampio processo di trasformazione culturale che vada nel senso della rimozione degli ostacoli ex art. 3, 2º co. Cost. In questa prospettiva, l'IA, mediante il *debiasing* accompagnato all'uso di un linguaggio inclusivo, potrebbe contribuire alla decostruzione e alla risignificazione dei codici — prima ancora umani che algoritmici — che alimentano le disuguaglianze sostanziali nella società.

In conclusione, questi spunti non pretendono certamente di offrire una soluzione a un problema così complesso e multidimensionale come quello della disuguaglianza di genere mediata dall'intelligenza artificiale. Ci si augura però, che possano, insieme alla disamina svolta, contribuire a comprendere l'importanza di adottare una prospettiva costituzionale *gender oriented* e *queer* nell'approccio — necessariamente multidisciplinare — allo studio, alla regolamentazione e all'implementazione di questo nuovo strumento di potere che è l'intelligenza artificiale.

45 Per l'istruzione quale mezzo di contrasto alla violenza di genere v. E. Catelani, *Eguaglianza e differenza: una dicotomia o due valori complementari?*, in G. Azzariti (a cura di), *cit.*, p. 77 ss.